

Ritenuto che, per ragioni di opportunità, l'importo di 284.540,00 euro, impegnato a favore di Consap S.p.a. a titolo di corrispettivo per l'attività di gestione della misura, è da detrarre dalle risorse stanziati per l'area di intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222;

Considerato che, per effetto delle domande presentate e della detrazione per il compenso al soggetto gestore, si sono rese disponibili risorse nell'area di intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222, pari all'importo di 16.790.460,00 euro;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222, che così recita: «La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 3, lettera a) e b), comma 1, può essere rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle domande presentate, si rendano disponibili risorse a favore di un'area in cui le stesse non risultino sufficienti»;

Visto il decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 9 maggio 2023, prot. n. 188, con il quale è stato incrementato lo stanziamento previsto per l'area di intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222, da 5.000.000,00 euro a 6.185.000,00 euro, spostando l'importo di 1.185.000,00 euro dalle risorse disponibili nell'area di intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222;

Considerato che, a seguito del predetto incremento, sono ancora disponibili, nell'area di intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222, risorse pari a 15.605.460,00 euro;

Ritenuto che è opportuno redistribuire l'importo di 15.605.460,00 euro in proporzione a quanto richiesto oltre gli importi stanziati per ciascuna delle aree di intervento di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 3, comma 1;

Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone e quelle dei costruttori di autobus;

Decreta:

Art. 1.

Incremento degli stanziamenti disposti per le aree di intervento di cui all'art. 3, lettera c) e d), comma 1, decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222.

1. L'importo stanziato per l'area di intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222, è incrementato da 5.000.000,00 euro a 6.661.106,24 euro e l'importo stanziato per l'area di intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale del 15 luglio 2022, prot. n. 222, è incrementato da 20.000.000,00 euro a 33.944.353,76 euro. Per tali incrementi si utilizzano le risorse che si sono rese disponibili nell'area di intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222, pari a 15.605.460,00 euro,

all'esito delle domande presentate e successivamente all'incremento dello stanziamento già disposto per l'area di intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222. Dette risorse rientrano nel complessivo stanziamento pari a: 10,5 milioni di euro per l'annualità 2020 in conto residui, 21,2 milioni di euro per l'annualità 2021 e 18,3 milioni di euro per l'annualità 2022.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 6 giugno 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2186

23A03866

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 giugno 2023.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste. (Ordinanza n. 1012).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2021 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle provincie di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste e con la quale sono stati stanziati euro 3.900.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 4 giugno 2021 è stato integrato di euro 1.850.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, com-



ma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 luglio 2021, n. 783 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2022, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2021, è stato integrato di euro 12.300.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2, dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 783 del 2 luglio 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore con delega alla protezione civile della Regione Friuli-Venezia Giulia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 783/2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della prote-

zione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6324, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 783/2021, che viene al medesimo intestata fino al 4 giugno 2025. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 783/2021.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al



Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione.

13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A03833

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 luglio 2023.

Introduzione della scheda cartacea per la prescrizione dei farmaci per l'alopecia areata. (Determina n. DG/266/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, reso nella seduta del 13 aprile 2023, con il quale è stata approvata l'introduzione di una scheda unica di prescrizione dei farmaci per l'alopecia areata;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Introduzione scheda di prescrizione cartacea

Per l'utilizzo dei medicinali a base di baricitinib indicati come farmaci per l'alopecia areata, è introdotta la scheda di prescrizione cartacea di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

